

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16166 Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 19/06/2018

ORDINANZA

sul ricorso 1971-2017 proposto da:

PRO.SVI.TER S.R.L. C.F.05007141004, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RAFFAELE CAVERNI n.16, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO GIANSAnte, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANNI IERARDI;

- ricorrente -

contro

TRE ESSE IATALIA S.R.L. C.F./P.I.01625840606, quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili del comune di GUIDONIA MONTECELIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANISPERNA n.95, presso



lo studio dell'avvocato STEFANO GUIDOTTI, rappresentato e difeso dall'avvocato RENATO CICERCHIA;

- *controricorrente* -

contro

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 4630/28/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 19/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO

La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che le parti costituite hanno depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 4630/28/2016, depositata il 19 luglio 2016, non notificata, la CTR del Lazio rigettò l'appello proposto dalla PRO.SVI.TER S.r.l. (di seguito contribuente) nei confronti del Comune di Guidonia – Montecelio e della Tre Esse Italia S.r.l. (per brevità società) nella qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), per conto del suddetto Comune avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva rigettato i ricorsi proposti dalla contribuente, di

seguito riuniti, avverso avvisi di accertamento ai fini ICI per gli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009, relativi al possesso delle aree edificabili site nel territorio del Comune medesimo, puntualmente individuate con i rispettivi estremi catastali.

Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale la società concessionaria resiste con controricorso, mentre non ha svolto difese l'intimato Comune.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia omesso esame, in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c., del decisivo contenuto dei ricorsi proposti avanti alla Commissione tributaria provinciale, in realtà correlato a tutte le questioni poi dibattute nel giudizio di appello, precisamente: a) la dedotta invalidità della notifica dell'avviso di accertamento; b) il difetto di motivazione dell'atto impositivo; c) l'errata determinazione del valore delle aree; d) l'omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicazione dell'atto impugnato, per essere stata la delibera sull'aliquota ICI per l'anno 2004 adottata dalla giunta Comunale anziché dal Consiglio comunale e ciò in violazione dell'art. 6 del d. lgs. n. 504/1992.

Con il secondo motivo la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 890/1982 e dell'art. 148, comma 1, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe omesso di rilevare la nullità della notificazione in data 18/11/2011 dell'avviso di accertamento in quanto privo della relata di notifica in calce all'atto notificato.

Con il terzo motivo la contribuente denuncia ancora violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa decisione sul motivo 3) del ricorso in appello, con il quale la contribuente lamentava l'omessa decisione sulla questione relativa all'eccepito errore di calcolo aritmetico nella

determinazione del valore di terreni ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riferimento all'omesso esame della specifica contestazione, nel computo dei fattori il cui prodotto veniva a determinare il valore dell'area stimato dal Comune in Euro 383,12 al mq, dell'indice di edificabilità, pari a 2, secondo l'ente locale, e viceversa pari a 1,04 nel rapporto mc/mq come indicato dalla contribuente.

Il primo motivo va rigettato.

In esso la ricorrente compendia un duplice ordine di censure. La prima, con la quale si lamenta un *error in procedendo* relativamente all'omessa pronuncia su ciascuna delle questioni innanzi riportate, oggetto di motivo di ricorso in primo grado e reiterate con il ricorso in appello, è manifestamente infondata, non ricorrendo il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto del medesimo (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, ord. 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. sez. 1, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. sez. 1, 11 settembre 2015, n. 17956).

Nella fattispecie in esame il rigetto nel merito del ricorso con la conferma del valore attribuito ai terreni in oggetto ai fini della determinazione della base imponibile del tributo presuppone implicitamente la ritenuta legittimità dell'atto in ordine al requisito motivazionale, nonché della sua notifica direttamente per mezzo del servizio postale, e della competenza della Giunta municipale all'adozione della delibera contenente i valori medi di riferimento.

È invece inammissibile la censura proposta in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134/2012, che inerisce

all'omesso esame di fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile l'omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr., più di recente, Cass. sez. 2, 14 giugno 2017, n. 14802).

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Risultano, infatti, invocati fuori luogo i parametri normativi in relazione ai quali la ricorrente prospetta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, essendo incontrovertito che, nella fattispecie in esame, la notifica degli avvisi di accertamento è avvenuta direttamente per il tramite del servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Detta modalità è anche espressamente prevista dall'art. 1, comma 161 della l. 27 dicembre 2006, n. 296 con riferimento agli enti locali e questa Corte ha più volte avuto modo di osservare che, laddove sia prevista detta forma di notificazione, trovano applicazione le norme del regolamento postale (nella fattispecie il d.m. 1 ottobre 2008) concernenti la consegna dei plichi raccomandati, di modo che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stata consegnata il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se esso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 4 luglio 2014, n. 15135).

Nella fattispecie in esame la contribuente, ricevuta la consegna dell'atto impositivo, lo ha impugnato nei termini facendo valere in dettaglio le proprie difese che postulano la puntuale conoscenza dell'atto medesimo.

Infine è fondato il terzo motivo, con riferimento alla censura di omessa pronuncia sul motivo di appello inerente al denunciato analogo

vizio della sentenza di primo grado relativamente al fatto decisivo del calcolo del valore unitario dei terreni edificabili in oggetto, avuto riguardo alla contestazione da parte della contribuente nel merito del valore attribuito in base dalla delibera comunale ai terreni edificabili oggetto dell'accertamento impugnato, specificamente in relazione all'indice di edificabilità, espressione del rapporto unitario tra la cubatura realizzabile e l'area su cui essa andrà ad insistere, previsto in base alle fonti urbanistiche, indice che il Comune riporta come 2, mentre la contribuente parifica a 1,04.

Trattasi, infatti, di questione oggetto di motivo d'impugnazione nell'originario ricorso, sulla quale la società aveva già lamentato, con specifico motivo di appello, l'omessa pronuncia da parte della decisione di primo grado, sicché, in proposito, diversamente da quanto osservato in relazione al primo motivo *sub* d), non è logicamente ipotizzabile una pronuncia da parte della sentenza impugnata di rigetto implicito del motivo inerente alla questione di merito ivi dedotta, integrando l'omessa pronuncia su un motivo di appello violazione dell'art. 112 c.p.c. (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-1, ord. 12 ottobre 2017, n. 23930; Cass. sez. 6-3, ord. 16 marzo 2017, n. 6385).

La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del terzo motivo nei termini sopra indicati, occorrendo al riguardo ulteriori accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, e la causa rinviata per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al terzo motivo nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione



tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda
anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 marzo 2018

Il Presidente
Dott. Ettore Cirillo

